Comitato Regionale Abruzzo
Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila, IT
Centralino telefonico 086242681
Email segreteria.abruzzo@lnd.it
PEC lndabruzzo@pec.it
Web abruzzo.lnd.it

ABRUZZO

Stagione Sportiva 2026-2027

COMUNICATO UFFICIALE N.34

del 2 Novembre 2026

SOMMARIO

Comunicazioni

COMUNICAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO

ALLEGATI E DOWNLOAD

Attività di Calcio a 11

ECCELLENZA

PROMOZIONE

ECCELLENZA FEMMINILE

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

UNDER 19 JUNIORES REGIONALE

Altre Attività

PROGETTI E TORNEI

RAPPRESENTATIVE

BEACH SOCCER

ESPORTS

CALCIO PARALIMPICO

AMATORIALE LUDICO RICREATIVA

Attività di Calcio a 5

CALCIO A 5 SERIE C1

CALCIO A 5 SERIE C FEMMINILE

CALCIO A 5 SERIE C2

UNDER 19 CALCIO A 5 MASCHILE

Attività Giovanile

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

UNDER 17 REGIONALE FEMMINILE

UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE

UNDER 17 CALCIO A 5 MASCHILE

UNDER 15 CALCIO A 5 MASCHILE

UNDER 17 CALCIO A 5 FEMMINILE

UNDER 15 CALCIO A 5 FEMMINILE

COORDINAMENTO FED. ATT. GIOVANILE

ATTIVITÀ DI CALCIO A 11

ECCELLENZA

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
OVIDIANA SULMONA	- PRO VASTO	2 - 2	
SAN SALVO CALCIO	- CHIETI F.C. 1922 S.R.L.	2 - 0	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, nella seduta del 2/11/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 18/11/2026

MASSIMILIANI WALTER (OVIDIANA SULMONA)

Perché, a fine gara, assumeva un comportamento irriguardoso e ingiurioso nei confronti dell'arbitro.

VERROCCHI GUIDO (OVIDIANA SULMONA)

Perché, a fine gara, assumeva un comportamento irriguardoso e ingiurioso nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE FINO AL 11/11/2026

MEO GIOVANNI (OVIDIANA SULMONA)

Perché, a fine gara, assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 4/11/2026

DI MARZIO MATTEO (OVIDIANA SULMONA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SY AMADOU (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CASELLA ADRIANO (PRO VASTO)

PROGRAMMA GARE

Programma gare del 4 Novembre2026

GIRONEA - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
OVIDIANA SULMONA	SAN SALVO CALCIO	A	04/11/2026 14:30	222 SULMONA COMUNALE PALLOZZI	SULMONA	VIALE MATTEOTTI

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), PIERLUIGI MARIANELLA E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 2.11.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALANNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SERANO LORENZO IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCACASALE - ALANNO, DISPUTATA L'11.10.2026 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE "C" (C.U. n° 25 del 15.10.2026 – C.R.A.).

Con reclamo ritualmente proposto, la A.S.D. Alanno ha impugnato la squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Serano Lorenzo: "*Perché espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, reagiva colpendo con un pugno il volto di un avversario, dando origine a una mischia tra tesserati*".

Ha dedotto la società che il calciatore non avrebbe colpito volontariamente l'avversario con un pugno, ma avrebbe alzato un braccio per difendersi nella mischia ed il direttore di gara avrebbe male interpretato il fatto.

Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Dal referto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata, risulta con chiarezza che il Serano ha colpito volontariamente il calciatore avversario, mentre dagli atti ufficiali non risulta in alcun modo la versione dei fatti fornita dalla società.

Per quanto concerne l'entità della sanzione, la stessa appare congrua ed adeguata soprattutto perché il comportamento del Serano ha scatenato una rissa generale tra opposte fazioni.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO SAN NICOLÒ 1968 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MOSCA MARIO IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO SAN NICOLÒ - HADRANUS CALCIO, DISPUTATA L'11.10.2026 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE "D" (C.U. n° 25 del 15.10.2026 – C.R.A.).

Con reclamo ritualmente proposto, la A.S.D. Atletico San Nicolò ha impugnato la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta dal G.S. al calciatore Mosca Mario con il C.U. n° 25 del 15.10.2026: "*Per condotta violenta nei confronti di calciatore avversario, che colpiva, a gioco fermo, con una gomitata, provocandogli un taglio sul viso con fuoriuscita di sangue*".

Ha dedotto la reclamante che il contatto sarebbe avvenuto mentre il pallone era in gioco e l'azione in pieno svolgimento per cui il gesto non sarebbe stato determinato da volontarietà. Ha, peraltro, allegato una ripresa video dalla quale si evincerebbe quanto riferito, ed ha chiesto sentirsi a chiarimenti il direttore di gara sottoponendogli le immagini.

Tale versione dei fatti è stata ribadita in sede di discussione.

L'arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo che durante una ripresa del gioco, da fallo laterale e con il pallone non ancora conteso, il calciatore Mosca

ha colpito volontariamente l'avversario con una gomitata sulla bocca provocandogli una fuoriuscita di sangue che lo ha costretto a proseguire la gara con un tampone nella bocca.

Va sottolineato che le riprese video prodotte dalla reclamante sarebbero ammesse solo in caso di scambio della persona responsabile di gesti violenti e nel caso di garanzia della provenienza e originalità del mezzo.

Quanto alla congruità della sanzione inflitta, ritiene la Corte che il gratuito e violento comportamento tenuto dal calciatore sia meritevole della stessa, soprattutto per le conseguenze causate all'avversario che è stato costretto a proseguire la gara in condizioni menomate

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata e disponendo addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCACASALE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE VALENTE OMAR IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCACASALE - ALANNO, DISPUTATA L'11.10.2026 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE "C" (C.U. n° 25 del 15.10.2026 – C.R.A.).

Con reclamo ritualmente proposto, la A.S.D. Roccacasale ha impugnato la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Valente Omar: "*perché, dopo essere stato colpito con un pugno da un avversario, reagiva afferrandolo e tirando i capelli a quest'ultimo. Alla notifica del provvedimento disciplinare, metteva in atto comportamento fortemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro. (Capitano)*".

Ha dedotto la reclamante l'eccessività della sanzione, in quanto la reazione del calciatore al gesto dell'avversario è stata istintiva e di durata istantanea mentre, per quanto concerne l'episodio successivo con il direttore di gara, non sarebbe mai avvenuto un contatto fisico, peraltro neppure descritto nei particolari dallo stesso arbitro.

Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione.

Osserva la Corte che il reclamo è infondato e, come tale, deve essere respinto.

Pur a voler considerare la provocazione subita con il pugno dell'avversario, va rilevato che il Valente, rivestendo la qualifica di capitano, non avrebbe dovuto reagire con un altro atto di violenza e, soprattutto, non avrebbe dovuto avere un comportamento altrettanto scorretto nei confronti dell'arbitro, cercando lo scontro fisico con lo stesso e strattonandolo con forza per la maglia, come si rileva dal referto di gara.

A nulla rileva, peraltro, che il tutto si sia verificato nell'unicità del contesto spazio-temporale come dedotto dalla società reclamante.

La sanzione inflitta risulta, pertanto, congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal calciatore e deve essere, pertanto, confermata.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA L'AQUILA CITY FUTSAL CLUB - CALCETTO AVEZZANO, DISPUTATA IL 3.10.2026, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/1, GIRONE "A" (C.U. n° 25 del 15.10.2026 – C.R.A.).

Con reclamo proposto, la A.S.D. Calcetto Avezzano ha impugnato la decisione del G.S. di cui al C.U. n. 25 del 15.10.2026, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società L'Aquila City Futsal Club, ha deliberato di infliggere alla società Calcetto Avezzano la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: L'Aquila City F.C. 6 – Calcetto Avezzano 0; di infliggere al sig. Grimaldi Giampiero, dirigente della Calcetto Avezzano, la sanzione dell'inibizione fino al 28.10.2026; di infliggere alla stessa Calcetto Avezzano l'ammenda di € 150,00 per irregolarità relativa alla distinta di gara; di infliggere alla stessa società l'ulteriore ammenda di € 100,00 per la mancata disponibilità di una casella pec attiva in violazione dell'art. 53 C.G.S.

Ha dedotto la reclamante di non avere affatto inserito nella distinta di gara sei calciatori che non sono privi, alla data della gara, dei requisiti richiesti per essere considerati calciatori formati ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti; che la normativa adottata dal C.R.A. contrasta palesemente con le N.O.I.F. in quanto discrimina, di fatto, sia il calciatore extra-comunitario mai tesserato per federazione estera che il calciatore italiano che ha deciso di giocare a calcio senza avere svolto attività sportiva nel settore giovanile; che, infatti, la normativa in vigore contrasta con il diritto sportivo, non dovendo avere il calciatore italiano e/o quello ad esso equiparato, pure se non ha svolto attività sportiva nel settore giovanile, alcuna limitazione in distinta di gara perché, appunto, discriminatoria del diritto sportivo e dei diritti della persona a svolgere attività dilettantistica sotto l'egida della F.I.G.C.

Ha pertanto concluso per la conferma del risultato acquisito sul campo; per l'annullamento della sanzione comminata di € 250,00; per l'annullamento della squalifica inflitta al dirigente accompagnatore fino al 28.10.2026 e per la restituzione del contributo dovuto per l'accesso alla giustizia sportiva.

Osserva preliminarmente la Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile e/o improcedibile in quanto privo della prova della notifica alla società controinteressata così come previsto dall'art. 49 comma 4 del C.G.S

P.Q.M.

La Corte d'Appello Sportiva Territoriale della L.N.D.,

DELIBERA

di dichiarare inammissibile e/o improcedibile il reclamo.

Dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

I relatori

F.to in originale

Avv. Pierluigi Marianella

Avv. Alessandro Rosa

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

Download

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI A.S.D. NON RICONOSCIUTA REDATTI DALLA LND

RICHIESTA MINUTO E LUTTO AL BRACCIO (DOWNLOAD)

VADEMECUM PER RECLAMI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA COMUNE S.S.2026/2027

DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA ENTE PRIVATO S.S.2026/2027

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 2/11/2026.

Il Segretario
Maria Laura Tuzi

Il Presidente
Concezio Memmo